

Salario in caso di malattia

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 2° giorno di malattia.

Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali.

Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° fino al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

In caso di inabilità al lavoro completa per malattia o infortunio, un rapporto di lavoro che dura da oltre 1 anno non può essere disdetto fintanto che si percepisce l'indennità giornaliera.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,125% del salario e indennità (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,62% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- LPP: in base all'età e al salario
- Contributo professionale: 0,6% del salario AVS




Il Sindacato.

Carpenterie

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2018



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari mensili validi dal 1° gennaio 2018

sistema con distribuzione omogenea premio produzione

	Anni di esperienza										
	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Apprendistia carp. 1° anno	758										
Appr. carp. 2° anno AFC	990										
Appr. carp. 3° anno AFC	1344										
Appr. carp. 4° anno AFC	1717										
Appr. carp. 1° anno CFP	707										
Appr. carp. 2° anno CFP	909										
Aiuto Carpentiere	3890	4153	4284	4415	4503	4592	4680	4743	4810	4875	4939
Addetto alla lav. del legno CEP	3535	3743	3949	4156	4362	4592	4680	4743	4810	4875	4939
Carpentiere AFC	4435	4698	4829	4960	5048	5136	5225	5291	5355	5421	5486
Caposquadra: senza perf.	4888	5149	5282	5413	5501	5590	5677	5741	5808	5872	5937
Prof.	5203	5465	5597	5727	5816	5904	5992	6056	6122	6186	6252
Caposquadra: con perf. Prof.											
Capo carpentiere: senza perf.	5553	5817	5947	6079	6167	6255	6343	6409	6474	6538	6604
Capo carpentiere: con perf. profess.	5869	6131	6262	6393	6482	6570	6658	6724	6788	6854	6918
Tecnico del legno SSS	6200	6462	6593	6725	6813	6901	6989	7054	7119	7184	7250
Maestro Carpentiere	6656	6918	7050	7181	7269	7357	7446	7511	7575	7642	7706
Impiegato/a di commercio AFC	4163										
Personale del settore commerciale	3939										

Adeguamenti salariali 2018

Le parti contraenti non hanno trovato un accordo per gli adeguamenti dei salari reali. I salari minimi sono stati adeguati dell'1%.

Orario di lavoro

- Orario di lavoro annuale: 2'190 ore
- Orario di lavoro mensile: 182,5 ore
- Orario di lavoro settimanale: 42 ore

L'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario aziendale, che va da 37,5 a 47,5 o da 37,5 a 45 ore. L'orario normale è ripartito dal lunedì al venerdì.

Ore flessibili

- Calendario 37,5 – 45 ore: 20 ore mensili
- Calendario 37,5 – 47,5 ore: 10 ore mensili

Il saldo delle ore flessibili non può superare le 100 ore o essere inferiore alle 50 ore. La compensazione delle ore flessibili è decisa di comune accordo. La compensazione mediante retribuzione avviene per il 31 marzo dell'anno di calendario.

Tredicesima

Uno stipendio mensile completo.

Vacanze

- Fino a 50 anni compiuti: 5 settimane (10.64%)
- Per chi non ha compiuto i 20 anni, per chi ha superato i 50 anni e per gli apprendisti: 6 settimane (13.04%)

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Spese generali

- Per la colazione: CHF 10.00
- Per il pranzo: CHF 18.00
- Per la cena: CHF 18.00
- Per il pernottamento: CHF 75.00
- Importo forfetario giornaliero: CHF 121.00

Il lavoratore, che su ordine del datore di lavoro usa il proprio veicolo, riceve:

- Per l'auto: CHF 0.60/km
- Per la motocicletta: CHF 0.30/km
- Per il ciclomotore: CHF 0.20/km

Assenze pagate

- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Nascita figlio: 4 giorni
- Decesso coniuge, figli: 3 giorni
- Decesso fratelli, sorelle: 2 giorni
- Decesso suoceri, genero, nuora, nonni: 1 giorno
- Ispezione militare: 1/2 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Cura figli malati: 3 giorni
- Matrimonio proprio figlio: 1 giorno

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale.

Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.